


COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Provincia di Roma

DIPARTIMENTO 3° - Servizio politiche sociali e del lavoro -



REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIALE

Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 05/08/2003

TITOLO I°

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Campagnano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti del servizio sociale e di beneficenza pubblica, attribuiti ai comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8/6/1990 n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Art. 2 – Interventi e prestazioni

a) Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità, e nell'ambito delle possibilità finanziarie del Comune di Campagnano, vengono attivati:

1. servizio di assistenza domiciliare,
2. contributi economici finalizzati,
3. interventi per minori,
4. interventi per portatori di handicap.

b) Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica (ISEE), in base al D.Lgs n. 109 del 31 marzo 1998, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

1. riduzione del pagamento dei trasporti scolastici,
2. riduzione del pagamento della mensa scolastica.

TITOLO II °

MINIMO VITALE

Art. 3 – Definizione

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Campagnano assume, quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo l’importo minimo della pensione sociale, pari a • 392.69 mensili per l’anno 2002, rivalutati annualmente in base agli adeguamenti forniti dall’INPS.

Art. 4 – Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Campagnano attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale delle forme di assistenza economica che potranno essere:

1. **sussidio** teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o del singolo, mediante una elargizione continua di denaro;
2. **ausilio finanziario** teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o del singolo, dovuto a cause temporanee, mediante la elargizione straordinario di denaro, che non potrà superare comunque due sussidi annui per non più di un anno, salvo casi particolari valutati e documentati dal servizio sociale;
3. **attribuzione di vantaggi economici** tesi al superamento delle situazioni di disagio mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.
4. **prestito economico**, teso al superamento di un momentaneo stato di difficoltà, superabile con l’ausilio di una contribuzione, il cui soggetto fruitore si impegna a restituire appena cessata la difficoltà e nei modi concordati con il servizio sociale.

Art. 5 – Destinatari

Hanno diritto a chiedere tutte le prestazioni di cui al presente regolamento, coloro i quali siano iscritti all’Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Campagnano.

Possono altresì beneficiare degli aiuti del medesimo regolamento coloro che si trovino di passaggio nel Comune e che, per comprovate necessità fanno richiesta di tali servizi; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l’intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al “minimo vitale” occorre essere privi di reddito, ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all’art. 3.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere accatastata A2, A3, A4 o A5.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito all'art. 2b del presente regolamento.

Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75%.

Art. 6 – Requisiti per la domanda

Possono presentare domanda per il minimo vitale tutti coloro che si trovano in una condizione di difficoltà economica permanente o temporanea e che posseggano i seguenti requisiti:

1. risiedere nel Comune di Campagnano;
2. reddito complessivo del richiedente non superiore a • 392.69, riferito dl'anno 2002, maggiorato di • 31.00 per ogni componente della famiglia oltre al richiedente, rivalutato annualmente in base agli adeguamenti forniti dall'INPS.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda e istruttoria

La domanda va presentata al servizio sociale del Comune di Campagnano tramite apposito modulo, corredata dalla dichiarazione ISE, dai diretti interessati, o, nei casi di accertata impossibilità, dai loro familiari o tutori.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. La richiesta deve essere compiuta in una sola volta, salva la possibilità di richiedere, sempre in una sola volta, un'integrazione della documentazione.

La domanda di aiuto economico per il minimo vitale deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno al servizio sociale comunale; per casi particolarmente gravi, a discrezione del servizio, la domanda può essere istruita anche oltre il termine stabilito. Allo scopo di accertare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari da parte dell'assistente sociale e, dove necessario, visite congiunte con i vigili e/o lo psicologo della ASL.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini a mezzo della Polizia Urbana e delle apposite strutture dello Stato e, cautelativamente, il servizio viene sospeso fino alla chiusura delle indagini.

L'assistente sociale, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale; il progetto dovrà tenere conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 4; per i casi particolarmente gravi, il sussidio o l'ausilio finanziario possono essere integrati anche dall'attribuzione di vantaggi economici.

Art. 8 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale, o, avendone i mezzi, chiedendo un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi, nei confronti dei parenti, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 9 – Assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti -

Il Comune di Campagnano, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'assistente sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economica stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio non potrà essere superiore al mensile della pensione minima prevista dall'INPS per il singolo individuo, maggiorato del 15% per ogni componente della famiglia; il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avendo carattere straordinario, non potrà essere superiore ad una mensilità della pensione minima e potrà essere ripetuto una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno immediate, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa, sempre previo controllo della sussistenza dei requisiti per la concessione. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, il servizio sociale può erogare la prestazione a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario, o, in mancanza di questa, disporre della cifra per conto del beneficiario a suo vantaggio per la risoluzione del problema.

Nei casi di richiesta di ausilio finanziario, a discrezione del servizio sociale ed eccezionalmente una tantum, il servizio stesso e l'utente possono contrattare il contributo che avrà la connotazione di prestito, e che comunque non potrà superare gli importi stabiliti al comma 3° del presente articolo; la restituzione dell'importo sarà stabilita al momento della contrattazione del prestito.

TITOLO III °

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 10 – Definizione

Per assistenza domiciliare si intendono tutte quelle prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente rivolte alla salvaguardia dell'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o abitazione, contrastando l'istituzionalizzazione, mirando inoltre all'elevazione della qualità di vita degli stessi e delle loro famiglie evitando il fenomeno di isolamento e emarginazione, tramite erogazione diretta o indiretta.

Art. 11 – Caratteristiche degli interventi

Il servizio di AD, sia nella forma diretta che indiretta, ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale all'utente presso il suo domicilio e in base al piano individuale concordato con il servizio sociale. Le prestazioni assicurate dal servizio sono:

1. aiuto domestico,
2. disbrigo pratiche,
3. cura ed igiene personale,
4. preparazione pasti,
5. lavatura, stiratura e rammendatura della biancheria e degli indumenti,
6. attività di socializzazione (coinvolgimento di vicini e parenti, partecipazione ad iniziative ricreative, culturali e di tempo libero, ecc.).

Art. 12 – Destinatari

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel territorio del Comune di Campagnano e in particolare:

-] persone o nuclei familiari in condizioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza, che non sono in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, anche temporaneamente;
-] nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva;
-] persone con ridotta o nulla autonomia per handicap e invalidità;
-] persone con ridotta o nulla autonomia per disturbi del comportamento e per handicap psichico lieve;
-] persone con handicap di cui alla legge 104/92;
-] persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale;
-] minori di anni 18 con handicap fisico, psichico e sensoriale, incapaci di compiere, senza assistenza continua, gli atti propri dell'età.

Art. 13 – Requisiti per la domanda

L'ammissione al servizio di AD prevede la presentazione di una domanda redatta su apposito modello a disposizione presso il servizio sociale del Comune. La domanda deve essere accompagnata da:

- } certificazione ISE;
- } referto medico attestante lo stato di salute, incluso il grado di autosufficienza del richiedente, e la necessità dell'assistenza domiciliare;
- } ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Art. 14 – Modalità di gestione ed erogazione delle prestazioni

Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune, mediante terzi o indirettamente, tramite erogazione agli interessati con impegno scritto di rendicontazione delle spese sostenute.

Il servizio di AD viene erogato nei tempi e nei modi che le disponibilità finanziarie e organizzative del Comune consentono, definendo un capitolo di spesa annualmente con apposito atto di Giunta.

La domanda va presentata al servizio sociale del Comune di Campagnano dai diretti interessati o, nei casi di accertata impossibilità, da loro familiari o tutori, entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello dell'erogazione del servizio. Per casi particolarmente gravi, a discrezione del servizio, la domanda può essere istruita anche oltre il termine stabilito. La domanda va ripresentata ogni anno per la prosecuzione del servizio.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. La richiesta deve essere compiuta una sola volta, salva la possibilità di richiedere, sempre in una sola volta, un'integrazione alla documentazione.

Allo scopo di accertare la corrispondenza di quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguiti colloqui e visite domiciliari da parte dell'assistente sociale e, dove necessario, visite congiunte con i vigili e/o lo psicologo della ASL.

Nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, questa viene inserita in una graduatoria apposita; l'assistente sociale, d'intesa con il richiedente o con chi agisce per esso, definisce un progetto personalizzato di intervento che dovrà prevedere espressamente le prestazioni da erogare, i giorni di intervento ed il numero mensile di ore di assistenza per ogni tipo di prestazione.

L'assistente sociale stabilisce delle verifiche periodiche per ciascun caso, stabilendo, al variare delle necessità dell'utente, cambiamenti del progetto individuale, dell'orario o la conclusione dell'assistenza.

Art. 15 – Graduatoria

Ai fini dell'ammissione all'assistenza, qualora le richieste non potessero essere contestualmente tutte accolte, la graduatoria verrà redatta in base ai seguenti criteri:

- gravità della diagnosi;
- età del soggetto da assistere;
- autonomia funzionale;
- pregiudizio sociale;
- risorse familiari;
- condizioni economiche dell'interessato;
- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti;

Art. 16 – Partecipazione al costo del servizio

L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, come dalle tabelle seguenti, le cui fasce reddituali saranno annualmente aggiornate in base alla variazione del costo della vita, dalla Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo.

Contestualmente, la stessa Giunta Municipale potrà aggiornare le quote di partecipazione alla spesa.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C., sono preliminarmente convocati, chiedendo l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte al costo del servizio; quando i parenti obbligati agli alimenti che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo vi si astengano, il Comune concederà comunque il servizio, riservandosi, nei confronti dei parenti, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quota di partecipazione utenti (nucleo familiare composto da una persona)

Reddito mensile di riferimento	Importo orario 2003
Fino a •451.90	• -
Da •451.91 a •516.46	•1.36
Da •516.47 a •593.93	•2.45
Da •593.94 a •671.39	•3.00
Da •671.40 a •748.86	•3.54
Da •748.87 a •826.33	•4.09
Da •826.34 a •903.80	•4.91
Da •903.81 a •981.27	•5.73
Da •981.28 a •1032.91	•7.36
Da •1032.92 a •1291.14	•9.55
Oltre •1291.15	•11.19

Parametro per componente familiare

Per i nuclei familiari composti da più di una persona, il valore del parametro di base per una persona viene incrementato secondo la seguente scala:

1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85
>5	3.20

Art. 17 – Sospensione o cessazione del servizio di AD

Il servizio cessa per:

- } rinuncia dell'utente (o suoi familiari/tutore);
- } decesso dell'utente;
- } accoglienza in struttura protetta;
- } fine del piano di intervento;
- } intervenuta mancanza dei requisiti

Il servizio viene sospeso per:

- } ricovero in ospedale;
- } soggiorni da parenti;
- } soggiorni climatici o terapeutici.

Art. 18 – Assistenza scolastica agli alunni disabili

Il Comune provvede alla assistenza scolastica dei disabili in situazione di particolare gravità. Attraverso personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica, nei limiti delle risorse disponibili, con interventi specialistici espletati con personale proprio o attraverso convenzioni con personale professionale o cooperative sociali.

TITOLO IV °

ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

Art. 20 – Assegno di maternità

1. CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest' ultima è interdetta), dalle madri di bambini in affidamento preadottivo o ricevuti in adozione senza affidamento; in questi ultimi casi i bambini non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età. L'assegno può inoltre essere erogato per neonati riconosciuti dalla sola madre o neonati che muoiono entro il quinto mese di vita; in questo caso, l'assegno può essere erogato per tutti e cinque i mesi. In casi particolari, l'assegno può essere richiesto da altri soggetti. Il richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui. Tuttavia, in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.

L'assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale

L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a •2652 per due figli nati nel 2002 e fino a •3978 per tre figli nati nello stesso anno).

2. DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente ed il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi. Il diritto cessa soltanto qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.

3. DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l'assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell'Indicatore della Situazione Economica che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2001, è di •26918,15 annui, con riferimento ad un nucleo familiare di tre componenti. Per i nati nell'anno 2002, tale cifra, per effetto dell'indicizzazione ISTAT, è elevata a •27644,94 annui. Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma è aumentata in proporzione sulla base della scala di equivalenza.

4. IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'assegno può essere erogato:

- sino a • 258,23 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2001;
- sino a • 265,20 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell'anno 2002;
- per un periodo massimo di cinque mesi;
- a favore delle richiedenti che non abbiano fruito dell'indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (due mesi prima del parto e tre dopo). Per le richiedenti che abbiano usufruito di un'indennità inferiore a •258,23 mensili per 5 mesi (cioè meno di •1291,14), l'assegno consiste nella differenza tra questa somma (•1291,14) e l'indennità percepita. Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell'anno 2002, l'indennità di maternità da non superare è di •265,20 mensili per 5 mesi, ossia •1326. Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei due mesi precedenti il parto, sia nei tre mesi successivi.

5. QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

Le richiedenti devono presentare le domande al Comune entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;

6. VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso del periodo per il quale è richiesto l'assegno intervengono variazioni della situazione familiare, dopo la presentazione della richiesta e della dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- a) se varia soltanto la situazione economica (la somma dei redditi e dei patrimoni posseduti) l'assegno viene comunque attribuito per l'intero periodo. Pertanto, non hanno alcuna rilevanza le variazioni dei redditi e dei patrimoni intervenute dopo la richiesta. La stessa regola vale per variazioni dei componenti la famiglia diversi dalla richiedente e dal neonato. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in un'eventuale successiva richiesta, per un nuovo figlio;
- b) se varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nella scheda anagrafica della richiedente viene meno la presenza del bambino, la concessione dell'assegno viene limitata al solo periodo in cui il bambino era presente.

7. PAGAMENTO DELL'ASSEGNO

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se la richiedente ha indicato questa modalità nella sua richiesta) con un unico assegno posticipato entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

Art. 21 - Assegno ai nuclei con tre o più figli minori

1. CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

Gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sono previsti per le famiglie che, durante l'anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli minori di età. Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori. Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.

Per gli assegni relativi all'anno 2001 e seguenti, l'art. 80, comma 5, della Legge n. 388/00 ha ampliato i beneficiari degli assegni, prevedendo che possano richiederli i cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia e conviventi con almeno tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Può richiedere l'assegno:

- chi è genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;
- chi ha nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convive effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge;
- chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo e gli altri del coniuge o viceversa;
- chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa;

Nei casi eccezionali in cui i minori in affidamento preadottivo non possano essere iscritti nella scheda anagrafica dell'affidatario, a causa di particolari misure di tutela stabilite dall'autorità competente, l'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all'inizio della coabitazione del minore con l'affidatario.

Quando i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, il richiedente potrà richiedere l'assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori.

2. DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si è verificata l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la

presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque, viene meno la presenza di almeno un minore nella famiglia del richiedente (ad esempio, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.

3. DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l'assegno è necessario che il nucleo familiare disponga di risorse economiche non superiori al valore dell'Indicatore della Situazione Economica che, per l'anno 2002, è pari a • 19904,35 annui, per nuclei familiari con 5 componenti.

Per nuclei con diverso numero di familiari, tale somma è aumentata in proporzione sulla base della scala di equivalenza, cioè subisce una modificazione.

4. IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- sino ad un importo massimo di • 110,58 mensili per le richieste relative all'anno 2002;
- per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto 3.5;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

5. QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all'anno 2002, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2003).

La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.

Al punto 5 di questo testo vengono illustrate le sedi e le modalità con cui si devono presentare la domanda e la dichiarazione.

6. VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la richiesta e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- a) non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della richiesta, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva richiesta;
- b) se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

L'assegno viene sospeso nel caso in cui tra i componenti del nucleo che sono rimasti anagraficamente nel Comune, venga meno la presenza del richiedente e di almeno uno dei tre figli

minori. Il provvedimento di revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare questo requisito.

7. PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

Art. 22 - Cumulo dei due tipi di assegni

I due assegni (di maternità e per la famiglia con almeno tre minori) possono essere concessi entrambi, se sono presenti nello stesso periodo tutte e due le condizioni per ottenerli, cioè tre figli minori, dei quali almeno uno nato, in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento da meno di 6 mesi.

Art. 23 – Modalità di presentazione della richiesta

Se si ritiene che la propria famiglia anagrafica si trovi nelle condizioni descritte ai punti precedenti, si deve presentare:

- a) richiesta al Comune di Campagnano;
- b) dichiarazione ISE, su apposito modello da ritirare presso l'Ufficio Scuola e Servizi Sociali.

In seguito a questa certificazione ed al calcolo, il Comune emetterà un provvedimento per concedere o meno gli assegni e l'INPS provvederà a pagarli.

Coloro i quali presentino dichiarazioni false sulla composizione della famiglia oppure sulla situazione economica, incorrono in gravi responsabilità penali. Il Comune procederà d'ufficio, a controlli di quanto dichiarato, tramite la Guardia di Finanza.

Art. 24 – Contributi ex-Enaoli e ex Onmi

Per tutti gli orfani minorenni di uno o entrambe i genitori, di cui il vivente o il deceduto, sia o sia stato soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie, vengono corrisposti degli assegni elargiti in base alle tabelle seguenti.

livelli di reddito	Reddito mensile	Reddito annuale	Parametri di riferimento
1°	0	0	Reddito nullo
2°	da 0 a 219,92	da 0 a •3003,01	Reddito pari all'importo della pensione sociale
3°	da •219,93	da •3003,02	Reddito pari all'importo della pensione minima INPS dei lavoratori autonomi e dipendenti
	a •405,38	a •5269,96	
4°	da •405,39	da •5269,97	Reddito pari all'importo dell'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili assoluti
	a •627,84	a •8161,98	

5°	da •627,85	da •8161,99	Limite di reddito previsto dalla legge per beneficiare dell'assegno minimo in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili
	a •998,65	a •12982,56	

Fasce	mesi 1	mesi 2	mesi 3	mesi 4	mesi 5	mesi 6	mesi 7	mesi 8	mesi 9	mesi 10	mesi 11	mesi 12
1	374,65	749,30	1.123,95	1.498,60	1.873,25	2.247,91	2.622,56	2.997,21	3.371,86	3.746,51	4.121,16	4.495,81
2	197,73	395,46	593,20	790,93	988,66	1.186,39	1.384,13	1.581,86	1.779,59	1.977,32	2.175,06	2.372,79
3	130,43	260,87	391,30	521,74	652,17	782,60	913,04	1.043,47	1.173,91	1.304,34	1.434,77	1.565,21
4	88,11	176,22	264,34	352,45	440,56	528,67	616,79	704,90	793,01	881,12	969,24	1.057,35
5	45,10	90,19	135,29	180,39	225,48	270,58	315,68	360,78	405,87	450,97	496,07	541,16

Il parametro è aumentato di •45.10 mensili per ogni orfano oltre il primo

La richiesta va presentata al Servizio Sociale del Comune, corredata di certificazione ISE, estratto di morte del genitore o dei genitori, documento di riconoscimento valido del genitore superstite o, in mancanza, del tutore legale, entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello dell'erogazione del servizio.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE -

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di approvazione

Con la sua entrata in vigore, s'intendono abrogate tutte le normative precedenti che risultino incompatibili od in contrasto con lo stesso.

A cura del coordinatore del 3° Dipartimento Athos Gentili e dell'Assistente Sociale Paola Beretta